



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del
Giudice Unico dott. Cesare Masetti, ha pronunciato la seguente**

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 9860/2019 del Ruolo Generale promossa con atto
di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
12 gennaio 2021

d a

**S.A.M. MONACO SERVICES REPRESENTATION M.S.R., in
persona del legale rappresentante sig. Jean Michel Ben Hamou,**
rappresentata e difesa dall'Avv.to Enrico Piccione del Foro di Milano,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite
allegata all'atto introduttivo del giudizio

ATTRICE opponente

c o n t r o

**FALLIMENTO ERRECI – BM s.r.l. in liquidazione, in persona
del Curatore Dr. Andrea Gabrieli,** rappresentato e difeso
dall'Avv.to Vincenzo Veneziano del Foro di Bergamo, procuratore
anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla
comparsa di costituzione e di risposta

CONVENUTO opposto

In punto: appalto, pagamento somma, opposizione a decreto
ingiuntivo.

CONCLUSIONI



Dell'attrice opponente

Come in foglio inviato per via telematica.

Del convenuto opposto

Come in foglio inviato per via telematica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato S.A.M. Monaco Services Representation M.S.R. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del Fallimento Erreci-Bm s.r.l. in liquidazione per l'importo di € 65.100,00=, oltre ad interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di merce e la prestazione di servizi.

A fondamento della propria opposizione S.A.M. M.S.R. ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice monegasco, in quanto la fornitura e la posa degli arredi è stata effettuata presso gli immobili di proprietà dei clienti finali di S.A.M. M..S.R. (rispettivamente, Maya Jah e Immeuble Le Méridien) con sede in Montecarlo (Principato di Monaco); in ogni caso, ha contestato nel merito la pretesa creditoria azionata ed ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Costituendosi in giudizio il Fallimento Erreci-Bm s.r.l. in liquidazione ha contestato l'avversa eccezione pregiudiziale ed ha insistito per la conferma anche nel merito del decreto ingiuntivo opposto.

La causa, ravvisata la potenziale idoneità a definire il giudizio dell'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, non è stata istruita è



stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra precisate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio viene in decisione sull'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata in via pregiudiziale dall'attrice opponente.

Il Tribunale ritiene fondata l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello monegasco.

Sul punto si osserva quanto segue.

L'art. 6 del Regolamento Ue n. 1215/2012, riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, stabilisce che: *“se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25”*, in tema di azioni del consumatore, in materia di contratti individuali del lavoro ed in ipotesi di competenze esclusive e di proroga della competenza.

Pertanto, in ragione della localizzazione estera (nella specie, Montecarlo), sia della debitrice, sia del luogo delle forniture e dei servizi di cui è stato chiesto il pagamento, Erreci-Bm S.r.l. in liquidazione, al fine di individuare correttamente l'autorità giurisdizionale cui rivolgersi per il recupero del proprio credito, avrebbe dovuto richiamarsi agli artt. 3 e 4 della legge n. 218/1995, concernenti, rispettivamente, l'ambito della giurisdizione italiana e la



sua accettazione o deroga ad opera delle parti.

In particolare, l'art. 3 della legge 218/1995 dispone che *“la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi dettati dalla Legge”*. Il secondo comma dispone, altresì, che *“la giurisdizione sussiste in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia: la Convenzione si applica anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente purché ovviamente si tratti di una delle materie comprese nel suo campo di applicazione. Rispetto alle altre materie, infatti, la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio”*.

L'attrice opponente, nel sollevare in via pregiudiziale l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha osservato che la Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata sostituita, dapprima, dal Regolamento Ce n. 44/2001 e, in seguito, dal Regolamento Ue n. 1215/2012, che, ai sensi dell'art. 80, ha abrogato e sostituito il Regolamento Ce n. 44/2001. In relazione alla Convenzione di Bruxelles del 1968, l'art. 68 del Regolamento Ue n. 1215/2012 stabilisce che *“Il presente regolamento sostituisce, tra gli*



Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'art. 355 TFUE. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento”.

Sulla base della predetta normativa, S.A.M. M.S.R. ha invocato l'applicabilità, alla fattispecie, dell'art. 7 del Regolamento Ue n. 1215/2012; di converso, il Fallimento Erreci-Bm S.r.l. in liquidazione ha ritenuto applicabile, alla fattispecie, l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968, sulla base del presupposto per cui il richiamo a quest'ultima effettuato all'art. 3, secondo comma, della legge n. 218/1995 non può estendersi anche al Regolamento Ce n. 44/2001 ed al Regolamento Ue n. 1215/2012.

All'uopo il Fallimento Erreci-Bm S.r.l. in liquidazione ha invocato il precedente giurisprudenziale di legittimità n. 22239 del 21 ottobre 2009 della Corte di Cassazione che, in sede di regolamento di competenza, ove il convenuto era domiciliato proprio nel Principato di Monaco, ha stabilito che *“il rinvio operato dall'art. 3 legge 218/1995 alla convenzione medesima non si estende al regolamento “Bruxelles I”, con la conseguenza che la competenza spetta non al giudice del luogo di consegna della merce compravenduta ex art. 5, n. 1, lett. b) del regolamento, bensì al giudice del luogo di esecuzione*



dell'obbligazione dedotta in giudizio (art. 5 n. 1 Convenzione di Bruxelles). Poiché si è in presenza di una vendita internazionale, al fine di individuare tale luogo può farsi direttamente riferimento alla Convenzione di Vienna del 1980. Ai sensi del suo art. 57, il prezzo (il cui mancato pagamento è l'oggetto della odierna domanda processuale, deve essere pagato presso la sede d'affari del venditore, ossia nella specie, l'Italia, sicché il Giudice Italiano risulta competente”.

Il Tribunale ritiene di non poter condividere la linea difensiva del convenuto opposto, in quanto il richiamo operato dall'art. 3 della legge n. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 1968 deve intendersi esteso ai Regolamenti Bruxelles (n. 44/2001) e Bruxelles I (n. 1215/2012) anche nel caso in cui il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Si tratta di un principio affermato dalla Corte di Cassazione nel regolamento preventivo di giurisdizione n. 32362/2018, secondo cui il richiamo operato dall'art. 3, secondo comma, della legge n. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 22 settembre 1968, deve intendersi esteso “*alle successive modificazioni in vigore per l'Italia, applicabili anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, purché in materie, come la compravendita di beni mobili comprese nel campo di applicazione della Convenzione*”; e, per l'effetto, “*la norma oggi applicabile è quindi l'art. 7, lett. b, primo trattino, del Regolamento UE 12 dicembre 2012 n. 1215, sostitutivo dell'art. 5, n. 1, lett. b, del Regolamento CE 22 dicembre*



2000, n. 44, quali disposizioni sostitutive della Convenzione di Bruxelles del 1968”.

Ne deriva che, sulla base del combinato disposto dell’art. 3, comma secondo, l. n. 218/1995 e dell’art. 7 Regolamento Ue n. 1215/2012, non sussiste la giurisdizione italiana.

Il Tribunale ritiene che gli argomenti difensivi dedotti dal convenuto opposto non siano sufficienti a negare la giurisdizione monegasca.

In particolare, il fatto che il Regolamento Ue n. 1215/2012 non sia stato richiamato nell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull’applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco non preclude l’individuazione dell’autorità giurisdizionale competente sulla scorta dell’art. 7, lett. b), del Regolamento Ue n. 1215/1995, posto che:

- l’indicato accordo, ai sensi dell’art. 1, ha ad oggetto solo “*gli atti comunitari riguardanti i settori dei medicinali per uso umano e veterinario, dei prodotti cosmetici e dei dispositivi medici*” che si applicano anche al territorio monegasco;

- l’applicazione del Regolamento Ue n. 1215/2012 si giustifica non per l’adesione del Principato di Monaco alle norme dell’Unione europea, bensì sulla scorta dell’applicazione dell’art. 3, comma secondo, legge n. 218/1995.

Inoltre, non pare pertinente nemmeno il richiamo effettuato dal Fallimento al Regolamento (CE) n. 1346/2000 concernente le procedure concorsuali.



Sul punto si osserva che l'art. 91 Regolamento Ue n. 848/2015 ha abrogato il Regolamento Ce n. 1346/2000, il quale, in forza dell'art. 84, comma secondo, Regolamento n. 848/2015, continua a regolamentare le sole procedure di insolvenza aperte anteriormente al 26 giugno 2017.

In ogni caso, al di là dell'errato richiamo al Regolamento europeo, ritiene il Tribunale che la giurisdizione monegasca non possa essere negata alla luce della dichiarazione di fallimento dell'attore.

Invero, la norma sulla competenza internazionale prevista dall'art. 3 del Regolamento n. 1346/2000 e dal successivo Regolamento n. 848/2015 riguarda l'apertura della procedura di insolvenza, questione evidentemente estranea alla presente controversia.

D'altro canto, la disposizione richiamata dal convenuto opposto (art. 25) non introduce alcun titolo di giurisdizione.

E' sufficiente aggiungere che la Curatela ha agito per il recupero di un credito non derivante dal fallimento, trattandosi di un credito già presente nel patrimonio del fallito al momento dell'accertamento dello stato di crisi; nella specie, dunque, non viene in rilievo alcuna decisione relativa allo svolgimento della procedura d'insolvenza di cui all'art. 25 del Regolamento n. 1346/2000.

In definitiva, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, a cui consegue l'improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di



adottare il decreto ingiuntivo poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del decreto monitorio (*ex multis* Cass., Sez. Un., 21 settembre 2018, n. 22433).

Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 4.151,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrendo.

P . Q . M .

Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
- per l'effetto, accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il Fallimento Erreci-Bm s.r.l. in liquidazione a rifondere alla soc. S.A.M. M.S.R. le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.151,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrendo.

Così deciso in Bergamo il 12 aprile 2021.

IL GIUDICE

Dott. Cesare Massetti

